

Diritto commerciale

Tizio, ormai ottantenne, ha deciso di dismettere la sua quota del 70% nella società "Alfa s.r.l.", per la quale si è speso per tutta la vita. Ritiene che sia acquirente affidabile Caio, che vuole proseguire la società, e per suo conto ha perfezionato una cessione della quota di Tizio a favore di Livio, collega di lavoro di Tizio, nel giorno stesso in cui ha contratto matrimonio con Caia senza pattuizioni sul regime patrimoniale.

Il restante 10% del capitale è di proprietà di Sempronio, il quale ha acquistato un anno fa tale partecipazione, ottenendo il deposito dell'atto nel registro imprese, nonostante l'atto costitutivo prevedesse una clausola di gradimento che egli non era in grado di rispettare. Sorta controversia con l'amministratore Quintiliano, Sempronio vorrebbe disfarsi della quota, anch'egli cedendola a Caio, gradito a Quintiliano, sperando che all'esito questi rinunci a qualsiasi intenzione giudiziaria nei suoi confronti. Quintiliano, all'estero, favorevole a cambiare la compagine, ha rilasciato prima di partire procura al signor Terenzio per rendere ogni consenso necessario relativamente all'acquisto delle quote.

Tizio e Sempronio espongono in particolare al notaio di volersi liberare di ogni rapporto con la società per quanto ceduto e precisano al Romolo Romani quanto segue:

- Tizio ha liberato la sua quota di partecipazione nella società con la sua opera di consulente aziendale, ancora in corso, conferendo apposita polizza fideiussoria, mentre la quota di Sempronio era stata assunta in origine in cambio di denaro, che però egli non ha ancora ultimato di versare;
- Tizio è finanziatore della società per euro 100.000, e il rimborso non è ancora ultimato;
- Sempronio ha versato nel patrimonio sociale euro 50.000 per futuri aumenti di capitale;
- entrambi hanno effettuato versamenti a fondo perduto per euro 20.000 totali in occasione di precedenti perdite;
- Tizio è titolare del diritto particolare di designare l'organo amministrativo.

Siccome è stato deliberato pochi giorni fa un aumento di capitale oneroso, e i patti sociali non prevedono la facoltà di attribuzione a terzi del diritto di sottoscrizione, esso spetta integralmente ai soci. Tizio vorrebbe dismettere il diritto di sottoscrivere in proporzione alla sua partecipazione, attribuendolo, verso compenso, a Mevio, vecchio amico di Quintiliano, senza però dirlo a Quintiliano, visto che l'acquisto della partecipazione non avverrà subito, mentre Sempronio vorrebbe trattenere il diritto di sottoscrizione per far poi decorrere i relativi termini.

Il candidato, assunte le vesti del notaio Romolo Romani, rediga l'atto confacente alle esigenze manifestate dalle parti. Dopo aver motivato le soluzioni scelte,

tratti in parte teorica della cessione di quote di s.r.l., soffermandosi sulle particolari caratteristiche della vicenda in oggetto, e in particolare sulla cessione di quota di maggioranza, sull'incidenza di essa sui rapporti pendenti con la società e sui diritti particolari dei soci, dei finanziamenti dei soci nelle s.r.l.

Repertorio n. ...

Raccolta n. ...

CESSIONI DI QUOTE DI S.R.L.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno ..., il giorno ... del mese di ..., (tutto in lettere per disteso) presso il mio studio sito in ... alla via ... n. ..., innanzi a me dott. Romolo Romani, notaio residente in ..., iscritto al ruolo presso il Collegio notarile dei Distretti Riuniti di ...

SONO PRESENTI

- Tizio ... (nome e cognome), nato a ... il ..., residente (o domiciliato) in ... alla via ..., n. ..., codice fiscale ...;
- Sempronio ... (nome e cognome), nato a ... il ..., residente (o domiciliato) in ... alla via ..., n. ..., codice fiscale ...;
- Caio ... (nome e cognome), nato a ... il ..., residente (o domiciliato) in ... alla via ..., n. ..., codice fiscale ...;
- Livio ... (nome e cognome), nato a ... il ... e residente (o domiciliato) in ... alla via ..., n. ..., codice fiscale ...;
- Mevio ... (nome e cognome), nato a ... il ..., residente (o domiciliato) in ... alla via ..., n. ..., codice fiscale ...;
- Terenzio ... (nome e cognome), nato a ... il ..., residente (o domiciliato) in ... alla via ... n. ..., il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di procuratore volontario del signor Quintiliano, nato a ... il ... e domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra, codice fiscale ..., amministratore unico e lega-

... (sottoscrizioni marginali ai sensi dell'art.51 n. 12 l. not.)

Atto

le rappresentante della società "Alfa s.r.l.", con sede in ..., alla via ..., n. ..., iscritta al Registro delle Imprese di ..., con numero di iscrizione e codice fiscale ..., R.E.A. n. ..., capitale sociale euro ... (...) ... (indicazioni ai sensi dell'art. 2250 c.c.), in forza di procura speciale ricevuta da notaio ... di ... in data ... repertorio n. ... che in originale al presente atto si allega sotto la lettera "A", e di ulteriore procura speciale integrativa ricevuta dal Console italiano in ... in data ... n. ..., ai sensi degli artt. 19 e 60 d.p.r. 5 gennaio 1967, n. 200, in lingua italiana, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "B".

I comparenti, cittadini italiani delle cui identità personali io notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto al quale concordemente

PREMETTONO

quanto segue:

- 1) Tizio è titolare di una partecipazione pari al 70% (settantaper cento) del capitale sociale della "Alfa s.r.l." con sede in ..., da lui acquisita, in sede di costituzione della società, mediante conferimento della propria opera di consulente aziendale ... (ulteriori precisazioni) per anni ..., ancora in corso di svolgimento, garantita mediante la stipula di una polizza fideiussoria a favore della società, per l'intero valore dell'opera come stimata in detta sede;

- 2) Tizio è altresì titolare, ai sensi dell'art. 2468, terzo comma, c.c., e dell'art. ... dei patti sociali, del diritto particolare di designare l'amministratore unico della società per anni ...;
- 3) egli è altresì finanziatore della società in forza di ... (specificazione del titolo del finanziamento con relativi estremi) per euro 100.000 (centomila), ai patti e condizioni di cui in seguito;
- 4) Sempronio è titolare di una partecipazione alla medesima società pari al 10% (dieci per cento) del capitale, in forza di acquisto in data ... per notaio ... di ... repertorio n. ... registrato presso l'Agenzia Entrate - Ufficio di ... in data ... al n. ..., depositato nel Registro delle Imprese di ... in data ... in assenza del gradimento dell'organo amministrativo previsto per i trasferimenti di partecipazione dall'art. ... dei patti sociali, ed ha ora intenzione di dismettere la sua partecipazione vendendola a Caio;
- 5) Caio con atto a rogito del notaio ... di ... repertorio n. ..., in data ... (giorno stesso del proprio matrimonio), registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di ... in data ... al numero ..., ha ceduto a Livio la quota di partecipazione alla società a responsabilità limitata "Alfa s.r.l." di proprietà Tizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1478 c.c., ammontante a nominali euro (...) dell'intero capitale sociale;
- 6) in data ... l'assemblea della "Alfa s.r.l." ha deliberato

un aumento di capitale da euro ... a euro ... da liberarsi in denaro con attribuzione del diritto di sottoscrizione ai soci in proporzione alle loro partecipazioni, e quindi in particolare a Tizio per la quota di euro ..., a ... (generalità dei soci titolari della residua quota del venti per cento) per la quota di euro ..., e a Sempronio per la quota di euro ..., con termine per la sottoscrizione fissato al ... stante verbale per notaio ... in data ... repertorio n. ... registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di ... in data ... al n. ... e iscritto nel Registro delle Imprese di ... in data ...;

7) Livio, Caio e Mevio sono soggetti graditi a Quintiliano, amministratore unico della società, quali possibili nuovi soci.

Tutto ciò premesso, come parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue.

PRIMA CESSIONE

ART. 1 - CONSENSO E OGGETTO - Il costituito signor Tizio dichiara di cedere, come cede, a Caio, che dichiara di accettare ed acquistare, salvo quanto in seguito all'ART. 7 (sette), l'intera sua quota di partecipazione nella società a responsabilità limitata "Alfa s.r.l." ammontante a nominali euro ... (in lettere e numeri), pari al 70% (settanta per cento) del capitale sociale.

ART. 2 - PREZZO E MODALITÀ DI PAGAMENTO -

Il corrispettivo per la presente cessione è dalle parti convenuto in euro ... (...), che vengono corrisposti come segue: ... (indicazione analitica delle modalità di pagamento del prezzo nel rispetto dell'art. 49 d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, ulteriori modifiche ed integrazioni).

Della detta somma il cedente rilascia ampia e liberatoria quietanza a saldo, dichiarando di non aver altro a pretendere per la causale in oggetto.

ART. 3 - PRECISAZIONI - Le parti prendono atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1478 c.c., in virtù di quanto convenuto nell'atto a rogito notaio ... in data ... di cui in premessa al punto 5 (cinque), per effetto del presente acquisto della partecipazione da parte di Caio, il signor Livio diventa proprietario della quota di partecipazione della "Alfa s.r.l."

Caio al riguardo precisa che la quota di partecipazione acquistata non costituisce oggetto della comunione legale con Caia in quanto acquisto realizzato esclusivamente al fine di adempiere l'obbligazione di far acquistare la proprietà della quota a Livio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1478, secondo comma, c.c.

Con riferimento alla liberazione del capitale posseduto le parti dichiarano:

- Livio si accolla, subentrando, tutti gli obblighi del signor Tizio, che accetta, nei confronti della "Alfa s.r.l." e relativi allo svolgimento dell'opera di consu-

... (sottoscrizioni marginali ai sensi dell'art.51 n. 12 l. not.)

Atto

lente aziendale, secondo i termini e le condizioni determinate nell'art. ... dei vigenti patti sociali, che qui si riporta: ... (precisazioni).

Quintiliano, nella sua qualità di amministratore unico, come rappresentato, ai fini del presente atto, dal signor Terenzio, presta il proprio consenso alla predetta convenzione, e dichiara espressamente di liberare Tizio da ogni obbligo dipendente dal rapporto d'opera sopramenzionato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1273, secondo comma, c.c. Per effetto di tale liberazione, secondo quanto disposto dall'art. 1275 c.c., la fidejussione bancaria ... (descrizione) prestata a garanzia dello svolgimento d'opera sopradescritto si estingue, e pertanto Livio consegna alla società "Alfa s.r.l." una nuova fidejussione bancaria dell'importo di euro ..., rilasciata dalla Banca ... (dati identificativi), che si allega al presente atto sotto la lettera "C", prendendosi atto che essa reca un valore massimo pari al residuo attribuito allo svolgimento dell'attività di consulenza aziendale nella relazione di stima del ... eseguita dal dott. ... iscritto nel registro dei revisori contabili legali dei conti, asseverata con giuramento presso la Cancelleria del Tribunale di ..., stante verbale in data ... n. ..., e allegata all'atto costitutivo della società.

SECONDA CESSIONE

ART. 4 - CONSENSO E OGGETTO - Il signor Sempronio dichiara di cedere, come in effetti cede, al signor Caio, che dichiara di accettare ed acquistare, salva la riserva di cui infra all'art. 11 (undici), l'intera sua quota di compartecipazione nella società a responsabilità limitata "Alfa s.r.l." ammontante a nominali euro ... (in lettere e numeri), e precisamente pari a 10% (dieci per cento) del capitale sociale.

ART. 5 - PREZZO E MODALITÀ DI PAGAMENTO - Il corrispettivo per la presente cessione è dalle parti convenuto in euro ... (in lettere e numeri), che vengono corrisposti come segue:

... (indicazione analitica delle modalità di pagamento del prezzo nel rispetto dell'art. 49 d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, ulteriori modifiche ed integrazioni).

Della detta somma il cedente rilascia ampia e liberatoria quietanza a saldo, dichiarando di non aver altro a pretendere per la causale in oggetto.

ART. 6 - PRECISAZIONI - Con riferimento alla liberazione del capitale posseduto le parti dichiarano:

- Sempronio non ha ancora integralmente eseguito il conferimento in denaro di euro ..., residuando ancora a suo carico il versamento di euro ...;*
- l'organo amministrativo ha già richiesto formalmente, con comunicazione in data ..., a Sempronio il pagamento*

- dei decimi residui ed egli si è impegnato al versamento dei medesimi entro ...;
- non essendo, comunque, al momento liberata la partecipazione, esso cedente, ai sensi dell'art. 2472 c.c., risponderà solidalmente con Caio per i versamenti ancora dovuti per il termine di tre anni dall'iscrizione del presente trasferimento nel Registro delle Imprese;
 - nei loro rapporti interni le parti convengono che il peso di tale residuo versamento sia a carico di ... (precisazioni), e di aver tenuto conto di tale pattuizione nella determinazione del prezzo di cessione.

CESSIONE DEL DIRITTO DI SOTTOSCRIZIONE

ART. 7 - CONSENSO E OGGETTO - Tizio dichiara di trasferire, come con il presente atto trasferisce, a Mevio, che accetta e acquista, il diritto di sottoscrizione di cui all'art. 2481bis c.c., per la quota di euro ... (in lettere e numeri) dell'aumento di capitale della società "Alfa s.r.l." deliberato in data ... come risulta da verbale per notaio ... in data ... n. repertorio ... di cui in premessa, entro il termine di ...

ART. 8 - PREZZO E MODALITÀ DI PAGAMENTO - Il corrispettivo per la presente cessione è dalle parti convenuto in euro ... (...), che vengono corrisposti come segue: ... (indicazione analitica delle modalità di pagamento del prezzo nel rispetto dell'art. 49 d.lgs. 21 novembre 2007,

n. 231, ulteriori modifiche ed integrazioni).

Della detta somma il cedente rilascia ampia e liberatoria quietanza a saldo, dichiarando di non aver altro a pretendere per la causale in oggetto.

ART. 9 - PRECISAZIONI - Il signor Mevio subentra pertanto nel diritto a sottoscrivere la partecipazione di euro ... (...) da liberare in denaro, alle condizioni e secondo i termini di cui alla delibera citata, il cui verbale in estratto autentico si allega sotto la lettera "D", e che egli dichiara di ben conoscere.

Il medesimo signor Mevio prende atto che, ai sensi dell'art. 2481, secondo comma, c.c. la decisione di aumento non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente versati e che i decimi residui in denaro relativi alla partecipazione del signor Sempronio sono già stati richiesti dall'organo amministrativo, essendosi impegnato il socio Sempronio a versarli entro ... e in ogni caso prima dello scadere del termine di sottoscrizione.

DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 10 - GRADIMENTO - Il signor Quintiliano, come rappresentato dal signor Terenzio, ai sensi dell'art. ... dei patti sociali e dell'art. 2469 c.c., esprime il gradimento ai trasferimenti di quote di cui agli ARTT. 1 (uno) e 4 (quattro), e al trasferimento del diritto di sottoscrizione di cui

... (sottoscrizioni marginali ai sensi dell'art.51 n. 12 l. not.)

all'ART. 7 (sette), e pertanto all'ingresso nella società dei signori Caio e Livio, a far data dall'iscrizione della presente prima cessione nel Registro delle Imprese ai sensi e per gli effetti dell'art. 2470 c.c., e all'attribuzione del diritto a sottoscrivere la quota di euro ... (...) a favore del signor Mevio, impegnandosi, nella qualità, a riconoscerne il subentro nella società senza alcuna riserva.

In particolare Quintiliano, come rappresentato, dichiara di rinunciare a qualsiasi azione giudiziaria nei confronti del signor Sempronio per aver acquistato la quota in spregio della clausola di gradimento, e di esprimere il pieno gradimento al trasferimento a favore del signor Caio. Il signor Sempronio prende atto di tale rinuncia.

ART. 11 - PRECISAZIONI, GARANZIE DI LEGGE - Per effetto di tali cessioni, le parti cessionarie rimangono investite di ogni diritto o ragione alle parti cedenti spettanti nei confronti della società, fatta eccezione per il diritto di sottoscrizione ai sensi dell'art. 2481 bis, primo comma, c.c. dell'aumento di capitale deliberato in data ... per il quale si rinvia a quanto sopra all'ART. 7 (sette) per la partecipazione di Tizio e a quanto infra nel presente articolo rispetto alla partecipazione del signor Sempronio.

Subentrano in particolare i cessionari delle quote nel diritto di partecipare agli utili, con effetto dall'esercizio in corso, ed alla divisione del patrimonio sociale alla

cessazione della società, nonché nell'obbligo di assumere gli eventuali oneri e passività, il tutto in proporzione delle quote cedute ed in conformità ai patti sociali.

Le parti cedenti precisano che le cessioni di quote non investono i cessionari del diritto di sottoscrivere l'aumento deliberato in data ... con verbale a rogito del notaio ... di ... repertorio n. ..., in data ..., di cui in precedenza, rinviando il signor Tizio alla cessione di cui all'ART. 7 (sette), e riservandosi espressamente il signor Sempronio, con il consenso del cessionario Caio, la titolarità di tale diritto per l'intera spettanza pari a ... (precisazioni).

Dichiarano le parti cedenti che le quote e i diritti ceduti sono di loro piena ed esclusiva proprietà e disponibilità, salvo per la clausola di gradimento di cui all'art. ... dei patti sociali quanto già sopra espresso, e che le quote già in essere sono libere da pegni sequestri, pignoramenti o vincoli di sorta, diritti di terzi in genere.

Garantiscono in particolare i cedenti:

- che la società "Alfa s.r.l." è validamente costituita ed esistente, è nel pieno esercizio dei propri diritti ed ha capacità di fatto e di diritto di svolgere l'attività che ne costituisce oggetto, in piena conformità alla licenza ... n. ... rilasciata dal Comune di ... in data ... ;
- che il capitale della società è attualmente di nominali euro ... (...) ed è versato nella misura sopraindicata, stanti

- gli obblighi assunti al riguardo dalle parti cessionarie;
- l'aumento deliberato in data ... è pienamente valido sussistendo all'assunzione della delibera tutte le condizioni di legge, salvo quanto detto per l'attuazione della stessa;
 - i libri contabili obbligatori della società sono regolarmente tenuti;
 - la società è in piena regola con l'erario per quanto riguarda imposte e tasse;
 - la situazione patrimoniale della società è quella che si allega al presente atto sotto la lettera "E", e non sussistono passività oltre a quelle ivi indicate, e le attività non sono inferiori ai valori per esse indicati;
 - i dipendenti della società sono quelli indicati nel libro unico del lavoro della stessa, e sono stati fino a oggi regolarmente retribuiti per le prestazioni eseguite nel corso del rispettivo rapporto di lavoro con la società, in conformità alle disposizioni di legge e di contratto;
 - non sussiste al momento alcun contenzioso giudiziario o extragiudiziario di natura civile, penale, amministrativa, tributaria;
 - le parti cedenti non garantiscono personalmente in relazione a eventuali sanzioni pecuniarie che dovessero nascere in capo alla società per reati o illeciti amministrativi commessi dagli ogni sociali e la parte cessionaria espressamente li esonera da tali responsabilità.

In ogni caso ciascuna parte alienante si impegna a tenere indenne la rispettiva parte acquirente da ogni passività, sopravvenienza passiva, minusvalenza e insussistenza d'attivo, traente origine da fatti e situazioni antecedenti la data odierna e che a tale data retroagiscano, anche se si manifestassero successivamente o non risultino dalla situazione patrimoniale allegata.

ART. 12 - DIRITTO PARTICOLARE DEL SOCIO - Dichiarano le parti cedenti che alle partecipazioni cedute non sono connessi diritti particolari fatta eccezione del diritto in capo a Tizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2468 c.c. terzo comma di designare l'organo amministrativo ai sensi dell'art. ... dei vigenti patti sociali.

Si precisa che lo stesso articolo dei vigenti patti sociali nulla prevede per il caso di cessione inter vivos della quota sulle sorti del particolare diritto di nominare l'organo amministrativo ex art. 2468 c.c. terzo comma, per cui si prende atto che esso, disgiunto dalla persona del socio Tizio, si estingue.

ART. 13 - RAPPORTI PENDENTI CON LA SOCIETÀ - Dichiarano le parti cedenti di aver effettuato in favore della società "Alfa s.r.l." i seguenti versamenti:

- a) il signor Tizio ha versato a titolo di finanziamento alla società "Alfa s.r.l." la somma di euro 100.000 (centomila) con diritto al rimborso entro il termine di ...

- (precisazioni), mediante ... (indicazione specifica delle modalità e dei tempi di restituzione del finanziamento). Ad oggi la società "Alfa s.r.l." ha rimborsato a Tizio la somma di euro ... (...), per cui nel passivo dello stato patrimoniale risultante dall'allegata situazione patrimoniale risulta un debito nei confronti di Tizio sotto la voce "Debiti verso i soci" per euro ... (...);
- b) il signor Sempronio ha versato a titolo di versamento per futuri aumenti di capitale alla società "Alfa s.r.l." la somma di euro 50.000 (cinquantamila) ..., indicati sotto la riserva "..." nel passivo dello stato patrimoniale risultante dall'allegata situazione patrimoniale (indicazione specifica delle modalità e dei tempi degli aumenti per cui il versamento è stato effettuato).
- c) Tizio e Sempronio hanno entrambi versato a titolo di versamento a fondo perduto alla società "Alfa s.r.l." la somma di euro 20.000 (ventimila) ciascuno ... (indicazione specifica dell'appostazione in bilancio dei predetti versamenti).

Con riguardo ai versamenti sopradescritti le parti precisano che:

- il credito di restituzione del finanziamento di cui alla lettera a) ed il diritto all'imputazione al capitale del versamento in conto futuro aumento di capitale di cui alla lettera b) si trasferiscono espressamente con le

- quote di partecipazione cui accedono;
- i versamenti a fondo perduto si intendono definitivamente acquistati dalla società senza alcun diritto di restituzione o rimborso a favore dei cedenti o del cessionario per tutta la vita della società.

Le parti precisano di aver tenuto conto di ciò nella determinazione dei corrispettivi delle cessioni di cui al presente atto.

ART. 14 - CAPITALE SOCIALE - In conseguenza delle cessioni effettuate, la quota del signor Caio nella società "Alfa s.r.l." ammonta a nominali euro ... (...), pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale, mentre la quota del signor Livio ammonta a nominali euro ... (...), pari al 70% (settanta per cento) del capitale sociale, restando invece la residua quota di nominali euro ... pari al 20% (venti per cento), del capitale sociale, in capo a ... (generalità).

Vengono pertanto autorizzate le parti cessionarie a richiedere l'iscrizione nel competente Registro delle Imprese del trasferimento delle quote oggetto del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2470 c.c.

ART. 15 - REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA - Le parti dichiarano di essere:

- Tizio ... ;
- Caio di essere coniugato in regime di comunione legale dei beni con ... (generalità);

- Livio ...;

- Mevio ...

ART. 16 - SPESE E IMPOSTE - Spese e imposte del presente atto, accessorie e conseguenti, cedono come per legge.

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da me interamente a mano su numero quattro fogli per quindici pagine intere e fin qui la sedicesima. Di esso, unitamente a quanto allegato, ho dato lettura ai componenti che, a mia richiesta, dichiarano di approvarlo, riconoscendolo conforme all'espressami loro volontà, e pertanto lo sottoscrivono in fine e margine come per legge con me notaio alle ore ... e minuti ...

... (Sottoscrizione con nome e cognome di Tizio)

... (Sottoscrizione con nome e cognome di Sempronio)

... (Sottoscrizione con nome e cognome di Caio)

... (Sottoscrizione con nome e cognome di Livio)

... (Sottoscrizione con nome e cognome di Mevio)

... (Sottoscrizione con nome e cognome di Terenzio)

Romolo Romani, Notaio (impronta del sigillo ex art. 52 l. not.).

Seguono allegati debitamente sottoscritti

Unico **problema di legittimazione** nel caso proposto è quello relativo a **Terenzio**. Egli ha ricevuto regolare **procura da Quintiliano**, amministratore unico, per rendere il consenso alle operazioni di cessione di quote.

Tale procura appare **legittima**, in quanto essa ha ad oggetto un consenso specifico: l'organo amministrativo, per principio generale, in quanto investito di un "ufficio" non può dimetterlo rendendo procure generali a terzi, ma per opinione unanime può incaricare altro soggetto di esprimere il consenso su un singolo affare. Come è stato chiarito, il conferimento dell'incarico è esso stesso atto di gestione: **l'organo amministrativo conferendo la procura a esprimere il gradimento**, in effetti sceglie in prima persona e quindi **non affida la gestione a un terzo, ridimensionandosi l'incarico** di quest'ultimo, a ben vedere, **a mera ambasceria**.

La procura di cui parla la traccia non è comunque sufficiente a far rendere tutti i consensi dell'amministratore necessari al perfezionamento di un atto valido ed efficace: **Tizio vuole cedere il diritto di sottoscrizione a Mevio**. Secondo la dottrina la cessione del diritto di sottoscrizione, ove ammessa, è subordinata alle medesime limitazioni alla circolazione previste per i trasferimenti di quote: quindi per effetto della cessione del diritto si verifica la possibilità che l'acquirente entri nella società ed escludere l'operatività dei vincoli darebbe ai soci un facile strumento di elusione. Alcuni ritengono, infatti, che è questo il momento in cui far emergere il gradimento, in quanto una volta acquistato il diritto di sottoscrizione il socio ha diritto potestativo di entrare in società. Sull'ammissibilità nel caso di specie della cessione del diritto di sottoscrizione si tornerà in seguito.

Nel caso di specie, **Quintiliano ha dichiarato di essere concorde a tutte le operazioni**, ma ha manifestato, prima di partire, il **consenso e il gradimento solo per i trasferimenti di quota, senza riferimenti alla cessione del diritto di sottoscrizione**. La traccia non esprime alcuna contrarietà di Quintiliano, ed anzi precisa che Mevio è suo vecchio amico e socio in affari. Per far sì che egli esprima il necessario gradimento per Mevio, occorre però un'ulteriore procura: può pertanto presupporre che Quintiliano renda ulteriore procura all'estero, presso il console italiano, per la quale non si deve ricorrere alle formalità di traduzione e legalizzazione. L'atto ricevuto dal console è assimilabile a un atto ricevuto in territorio italiano, ai fini della produzione di effetti in Italia. Ad ogni modo la procura deve essere allegata ai sensi dell'art. 51, n. 3, l. not., e le funzioni del deposito di cui all'art. 106 della stessa legge sono così comunque realizzate (c.d. deposito sostanziale)¹.

Nel caso di specie **Tizio intende dimettere sua quota del 70% nella società "Alfa s.r.l." in favore di Caio**. Quest'ultimo, **a sua volta, ha perfezionato, il giorno stesso del matrimonio con Caia, in favore di Livio una cessione della quota di Tizio**: evidentemente, si tratta di una **vendita di cosa altrui**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1478 c.c.

Secondo il meccanismo delineato da tale articolo, l'acquisto della quota di partecipazione da parte di Caio comporterà l'automatico acquisto da parte di **Livio**. Si può **far intervenire quest'ultimo in atto**, anche se ciò non è strettamente necessario, **al fine di un presa d'atto in merito al suo acquisto definitivo della quota della s.r.l. pari al 70%**.

¹ Per un altro esempio cfr. Vol. II CASO 15 *INTER VIVOS*.

La traccia specifica che **Caio ha perfezionato tale acquisto nel giorno stesso del matrimonio**, e fa intendere che egli è in comunione legale con Caia (“in assenza di pattuizioni sul regime patrimoniale”). Anche se l’acquisto di Caio è diretto a far entrare il bene nel patrimonio di Livio, vi è comunque un momento logico in cui egli diventa proprietario della partecipazione sociale, il che pone il problema del **rapporto con la comunione legale**.

La maggior parte della dottrina ritiene che tale fattispecie rientri tra gli acquisti strumentali, insuscettibili di cadere in comunione legale. Pare **opportuno** comunque **far dichiarare a Caio che l’acquisto è realizzato al fine di adempiere l’obbligazione di far acquistare la cosa al compratore Livio** ex combinato disposto degli artt. 1476 e 1478 c.c. e conseguentemente non idoneo a ricadere nella comunione legale. Resta fermo che, in ogni caso, l’operazione in oggetto non sarebbe affetta da invalidità: il combinato disposto degli artt. 180 e 184 c.c. (sanzione dell’annullabilità dell’atto compiuto da un sol coniuge senza consenso dell’altro) è applicabile quanto ai beni mobili, soltanto a quelli registrati di cui all’art. 2683 c.c. tra i quali non figurano le partecipazioni in società a responsabilità limitata. Unico effetto di una violazione sarebbe quindi l’obbligo di ricostituire la comunione legale nello stato in cui era prima del compimento dell’atto o al pagamento dell’equivalente monetario secondo i valori alla data della ricostituzione.

Non occorre comunque **far intervenire Caia** per alcuna dichiarazione, non trattandosi di beni immobili o mobili registrati ex art. 179, ultimo comma, c.c.

L’altra **quota, che Caio acquista da Sempronio, cade** invece senza dubbio **in comunione legale** ai sensi dell’art. 177, lett. a), c.c.¹.

Con riguardo a **Sempronio**, egli nel rispetto della nuova normativa ex art. 2470 c.c., **pur avendo acquistato in violazione della clausola di gradimento** (“gradito a Quintiliano” si immagina far riferimento a una clausola di mero gradimento rimesso all’amministratore unico Quintiliano), secondo una parte della dottrina sarebbe legittimato all’esercizio dei diritti sociali in virtù del solo deposito dell’atto di cessione nel registro delle Imprese. È venuto meno il fondamentale momento di “controllo” da parte dell’organo amministrativo dei presupposti legittimativi, costituito dall’iscrizione nel libro soci, e ciò inesorabilmente condurrebbe all’automatica efficacia ed opponibilità quando il trasferimento sia giunto al registro delle imprese. Va ricordato, comunque, l’autorevole parere contrario del Comitato Triveneto dei Notai, che ritiene il trasferimento in spregio delle clausole limitative comunque inefficace. In ogni caso, **Quintiliano è disposto a rinunciare a qualsiasi intenzione giudiziaria nei suoi confronti, a fronte della cessione a Caio, a lui gradito**.

Per tale cessione si deve far constare il gradimento dell’amministratore Quintiliano, mediante il procuratore Terenzio; ancora, dev’essere espresso il gradimento al subentro del signor Livio, considerando che per effetto della cessione a Caio ai sensi dell’art. 1478 c.c., si verificherà il trasferimento a Livio.

Con riguardo alla cedibilità delle quote di partecipazione cedute della “Alfa s.r.l.”, coerentemente a quanto detto in parte teorica, il **conferimento dell’opera di Tizio** ex art. 2464, ultimo comma, c.c. **non incide sul trasferimento della partecipazione sociale**, in quanto essa,

¹ Per approfondimenti sui rapporti tra l’acquisto di partecipazioni di s.r.l. e la comunione legale dei beni si rinvia al CASO 2 *DIRITTO COMMERCIALE*, in Parte Teorica.

una volta riscontrati tutti i presupposti richiesti dall'articolo citato, è, secondo molta dottrina, da ritenersi integralmente liberata. In assenza di diversa indicazione della traccia, può presupporre che Caio, collega di Tizio, possa e voglia assumere a suo carico lo svolgimento della prestazione di consulente aziendale per la parte residua.

Sulla base di tale premessa e **sul presupposto di un'adeguata previsione dei patti sociali, Livio può assumere in atto l'obbligo di Tizio a titolo di acollo** ex art. 1273 c.c., **con contestuale liberazione da parte della società, rappresentata dall'amministratore Quintiliano, mediante il procuratore Mevio, del debitore originario Tizio.**

La detta liberazione però, comportando l'estinzione della fidejussione bancaria prestata da Tizio ex art. 1275 c.c., rende necessario che, a garanzia dell'obbligo assunto da Livio, questi rilasci un'**ulteriore fidejussione bancaria**, restando altrimenti scoperta la quota per la parte di prestazione non ancora svolta. Tale fidejussione dev'essere conforme ai valori indicati nella stima originaria, per cui **non occorre alcuna ulteriore relazione giurata di stima**, facendosi riferimento per i valori a quanto già valutato in precedenza.

Con riferimento invece alla quota di **Sempronio** emerge dalla traccia che egli **non ha ultimato i versamenti dovuti a titolo di conferimento**, per cui **Caio risponderà dei versamenti ancora dovuti** secondo quanto disposto dall'art. 2472 c.c.

Ancora la traccia indica che **sia Tizio che Sempronio hanno compiuto alcuni versamenti a diverso titolo in favore della "Alfa s.r.l."** e precisamente Tizio un finanziamento di euro 100.000, il cui rimborso non è ancora ultimato, Sempronio un versamento di euro 50.000 per futuri aumenti di capitale, ed entrambi versamenti a fondo perduto per euro 20.000 ciascuno.

La **volontà di entrambi i cedenti è trasferire ogni ragione creditoria spettante nei confronti della società**, unitamente alla cessione, per cui i cessionari Caio e – per la quota di Tizio – Livio, sono investiti anche dei diritti credito spettanti a Tizio (in ordine alla restituzione del finanziamento) e a Sempronio (in ordine al diritto di credito nascente dal versamento per futuri aumenti di capitale), mentre nulla si è detto dei versamenti a fondo perduto, in quanto, come si è già approfondito, essi sono entrati definitivamente nel patrimonio della società con conseguente esclusione di ogni diritto in capo a Tizio e Sempronio.

Tizio è poi titolare di un particolare **diritto** ex art. 2468, terzo comma, c.c. **alla designazione dell'organo amministrativo**, e con riferimento ad esso, nel silenzio della traccia, come analizzato in parte teorica, trattandosi di diritti legati alla persona del socio e non oggettivizzati nella partecipazione sociale, si precisa che la cessione della partecipazione da parte di Tizio ne comporta la loro estinzione.

In ultimo emerge dalla traccia la volontà delle parti di attribuire una sorte diversa al **diritto di sottoscrizione** ex art. 2481bis c.c. sorto per un aumento di capitale deliberato in precedenza.

La volontà delle parti può essere soddisfatta integralmente sia per Sempronio che per Tizio, in quanto pur essendo a conoscenza dell'impostazione dottrina che non ammette la cessione del diritto di sottoscrizione a meno che i patti sociali non prevedano che l'aumento di capitale possa essere offerto a terzi o la stessa delibera di aumento non consenta la collocazione dell'inoptato presso terzi, pare **preferibile** seguire sul punto **la tesi secondo cui il diritto di sottoscrizione può essere ceduto a prescindere da tale circostanza.** Infatti,

anche se lo statuto non consentisse l'offerta dell'aumento a terzi o la delibera non consentisse la collocazione dell'importo presso terzi, il socio potrebbe comunque sottoscrivere l'aumento e poi cedere la nuova quota sociale al terzo. Naturalmente, come precisato anche dal Consiglio Notarile di Milano, occorre **rispettare** per la cessione del diritto di sottoscrizione **i limiti al trasferimento delle partecipazioni**. Proprio per questo **trova applicazione la clausola di gradimento** e occorre **integrare i poteri rappresentativi di Terenzio** per consentire all'amministratore unico Quintiliano di esprimere il gradimento.

1. Cessione di quote di s.r.l.

È discusso quale sia la **natura giuridica** del contratto avente ad oggetto la **cessione della quota di s.r.l.** A differenza delle società di persone, la cessione della partecipazione sociale **in una società a responsabilità limitata non implica una modificazione del contratto sociale**. Diversamente da quanto avviene nelle società di persone, infatti, nelle società di capitali **costituiscono modificazioni statutarie solo le modifiche oggettive**, e non anche quelle soggettive (variazione delle persone degli azionisti, ovvero degli amministratori e dei sindaci). Ciò è confermato anche sotto il profilo formale, poiché la forma di circolazione della partecipazione sociale **non presuppone in alcun caso l'atto pubblico** (artt. 2355 e 2470 c.c.), forma imposta dalla legge per l'atto costitutivo delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata (artt. 2328, secondo comma e 2463, secondo comma, c.c.).

Parte della giurisprudenza ha qualificato la cessione di quota di s.r.l. quale **cessione del contratto sociale**. Anche una simile ricostruzione, però, non è esente da critiche. In primo luogo, è pacifico che, diversamente da quanto prescrive l'art. 1406 c.c., non sia necessario il consenso della società per il trasferimento della partecipazione sociale. In secondo luogo, per la cessione del contratto si ritiene necessaria la stessa forma prescritta per il contratto ceduto (in base all'osservazione che si tratta di un negozio di secondo grado per il quale non vige il principio generale della libertà della forma), mentre per la cessione della quota di partecipazione in s.r.l. non è necessaria la forma pubblica, imposta dalla legge per l'atto costitutivo delle società a responsabilità limitata (art. 2463, secondo comma, c.c.).

Si potrebbe allora qualificare la cessione della partecipazione quale **"normale" atto traslativo avente ad oggetto un bene mobile immateriale**, conformandosi in tal modo all'orientamento della giurisprudenza che tende a equiparare la vendita di quote alla vendita di beni immobili immateriali.

Piuttosto, in tema di s.r.l. una specifica disciplina è dettata relativamente agli effetti del trasferimento della quota¹.

Problema generale della circolazione delle partecipazioni sociali è quello dell'**esatta identificazione dell'oggetto del trasferimento**, cioè se oggetto di questo ultimo sia la **partecipazione sociale intesa come autonomo bene giuridico, ovvero il patrimonio della società le cui quote vengono ceduti**.

La questione ha **notevoli conseguenze pratiche**, in quanto si discute se, una volta perfezionatosi il trasferimento delle partecipazioni sociali, in assenza di garanzie contrattuali ad hoc, l'emersione di passività o vizi che incidano sui beni sociali possa essere fatta valere dall'acquirente ricorrendo alle norme di legge che disciplinano i vizi e/o la mancanza di qualità essenziali del bene compravenduto, come se oggetto del trasferimento fossero stati gli stessi beni sociali.

¹ Per un approfondimento sul punto cfr. CASO 2 DIRITTO COMMERCIALE, in Parte Teorica.

Secondo parte della dottrina e della giurisprudenza la compravendita di partecipazioni sociali comporta il trasferimento indiretto di parte dei beni sociali (in proporzione alla percentuale di capitale sociale oggetto di compravendita).

Tale impostazione considera la partecipazione sociale al patrimonio della società o direttamente come una quota (intesa come un diritto reale) del socio sui beni costituenti il patrimonio sociale o come bene di secondo grado in quanto rappresentativo comunque del patrimonio sociale.

In altri termini le quote sociali sono rappresentative di diritti relativi a beni che pur sempre economicamente appartengono, attraverso la collettività di cui è parte, al titolare della partecipazione sociale.

Corollario di tale impostazione è che il trasferimento di quest'ultima, comportando anche il trasferimento pro quota di una parte del patrimonio sociale, dovranno applicarsi *ex lege* tutte le norme dettate dal codice civile relativamente alla vendita di beni: prima fra tutte quelle relative all'evizione (art. 1483 c.c.), ai vizi (art. 1490 c.c.) e alle mancanze di qualità essenziali (art. 1497 c.c.).

Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, **la cessione della partecipazione sociale, anche totalitaria e di controllo, non è cessione dei beni sociali** (che restano di proprietà della società), **ma della sola partecipazione sociale**. Ciò perché le società di capitali in quanto persone giuridiche, sono soggetti di diritto formalmente distinti dalle persone dei soci ed i beni da questi conferiti divengono formalmente di proprietà della società, che è titolare di un proprio patrimonio distinto dal patrimonio personale dei singoli soci. Di conseguenza il trasferimento della quota sociale effettuata dal socio non potrà mai comportare il trasferimento dei beni sociali, rientrando questi nel patrimonio imputato ad un soggetto, la società, distinto da quello del socio e del quale il socio non può disporre.

Partendo da tale ultimo presupposto, in mancanza di esplicite indicazioni che riguardino i beni sociali, **l'acquirente non può invocare alcuna garanzia o tutela mediante** le tre tradizionali azioni previste per il contratto di compravendita (evizione *ex art. 1483 c.c.*, vizi *ex art. 1490 c.c.* e mancanze di qualità essenziali *ex art. 1497 c.c.*) **se i beni sociali hanno consistenza o caratteristiche diverse da quelle considerate dalle parti o risultano affette da vizi oppure la società ne subisca l'evizione**.

Va chiarito però che ciò non significa che le garanzie della compravendita non trovino applicazione nel caso di vendita delle partecipazioni sociali, poiché esse continuano a trovare la naturale applicazione con riguardo all'oggetto immediato e diretto del contratto, ovvero la partecipazione sociale (ad esempio le garanzie in esame si attivano in caso di quote non liberate in luogo di quote interamente liberate).

2. Cessione della quota di maggioranza

Le conclusioni su esposte valgono anche per la titolarità del pacchetto totalitario o di controllo, la cui cessione seppur idonea a conferire il controllo sulla gestione sociale ed il potere di decidere le sorti della società, non attribuisce alcun potere diretto sul patrimonio sociale.

Tuttavia **la cessione partecipazioni totalitarie o di controllo** costituisce una delle

operazioni più diffuse nello sviluppo dell'economia capitalista, ed è, spesso, utilizzata come strumento indiretto per trasferire il patrimonio sociale o una quota di esso, e pertanto ben si comprende la diffusione nella prassi di specifiche clausole dirette a predisporre una efficace tutela del compratore in ordine alla situazione patrimoniale della società della società le cui partecipazioni sono oggetto di negoziazione.

Tali **clausole di garanzia** si distinguono in **legali e patrimoniali**.

Le prime sono **dirette a garantire diritti o aspettative dell'acquirente in relazione a quello che è l'immediato oggetto del contratto**, introdotte al fine di rendere più agevole l'applicazione della disciplina legale della compravendita in tema di garanzie.

Le seconde sono tese a garantire determinate caratteristiche patrimoniali della società e si distinguono a loro volta in **sintetiche**, quando **si garantisce l'esistenza di un certo netto patrimoniale**, ed **analitiche**, quando invece **si garantisce l'esistenza o la consistenza di singole poste dell'attivo e del passivo**.

Secondo parte della dottrina tali clausole di garanzia contribuiscono ad integrare il contenuto del contratto, per cui la mancanza delle caratteristiche promesse si traduce in un inadempimento dell'impegno traslativo, al quale si applica la disciplina generale dell'inadempimento, con conseguente possibilità per il compratore di agire con gli strumenti ordinari di cui agli artt. 1453 ss. c.c.

Secondo la giurisprudenza tali clausole, una volta previste nel regolamento contrattuale, rivestono la natura di promesse della qualità della cosa venduta di cui all'art. 1497 c.c., con conseguente possibilità per il compratore, oltre al risarcimento del danno, di avvalersi dell'azione di risoluzione di cui all'articolo richiamato, nei ristretti termini di decadenza.

Anche nel caso in cui **il cedente garantisca la sussistenza nel patrimonio sociale (ed eventualmente la regolarità urbanistica) di determinati beni immobili, l'atto di cessione delle quote non viene trascritto nei registri immobiliari, e non contiene (neanche per tuziorismo) le menzioni urbanistiche**.

3. Cessione della quota sociale in presenza di particolari diritti *ex art. 2468 c.c. terzo comma*

Il legislatore nulla dice in merito al **trasferimento della partecipazione sociale nel caso in cui al socio siano attribuiti particolari diritti *ex art. 2468, terzo comma, c.c.*** Preliminarmente occorre chiarire che, ancorché il punto non sia pacifico, la peculiare conformazione della partecipazione attuata mediante attribuzione di particolari diritti non costituisce alcun limite al trasferimento della medesima, che rimane liberamente cedibile (salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo) sia *inter vivos* che *mortis causa*.

Si discute invece se tali diritti si trasferiscano insieme al trasferimento della quota, oppure si estinguano con la cessazione della qualità di socio da parte del loro titolare.

Secondo una prima impostazione i particolari diritti attribuiti al singolo socio i diritti in esame sono oggettivamente collegati alla partecipazione sociale, per cui essi **circolerebbero unitamente alla quota con conseguente legittimazione all'esercizio in capo all'acquirente**.

Secondo la **dottrina nettamente prevalente**, avallata dal Comitato Triveneto dei No-

tai, nel caso in cui il singolo socio alieni per intero la sua partecipazione, i diritti particolari ad esso attribuiti **si estinguono**, in quanto rivestono carattere strettamente soggettivo poiché intimamente collegati alla persona del socio, e non alla quota sociale. In altri termini, il socio acquirente acquisisce certamente la qualità di socio, con esclusione però del trasferimento e della successione dei diritti particolari.

Lo stesso dicasi nel caso di **trasferimento *mortis causa* della quota sociale: l'erede o il legatario subentra nella titolarità della quota, ma non nel particolare diritto.**

Inoltre è discusso **se sia possibile prevedere nell'atto costitutivo la trasmissione del particolare diritto in capo all'acquirente** della quota sociale.

Parte della dottrina sostiene la **teoria negativa**, in quanto **tale clausola comporterebbe** una oggettivizzazione del particolare diritto nella quota, cioè la **creazione di una categoria di quote** (assimilabile alle categorie di azioni) la cui circolazione implica l'automatico trasferimento del privilegio, ma tale previsione però non sarebbe configurabile all'interno della s.r.l. ove il legislatore ammette letteralmente solo l'attribuzione di particolari diritti ai soci *ex art. 2468 c.c.* e non la creazione di categorie di quote in contrasto con l'accentuato carattere personalistico delle società a responsabilità limitata.

Per converso secondo la **dottrina prevalente**, il Consiglio Notarile di Milano, ed il Comitato Triveneto dei Notai, **è possibile che l'atto costitutivo disponga diversamente**, nel senso di ammettere la trasferibilità dei diritti agli aventi causa del socio, a discrezione di questo ultimo, o di altro socio, prescindendo o meno dall'entità della quota trasferita, ciò in omaggio ai principi di autonomia statutaria che governano la riformata s.r.l.

Nel silenzio dell'atto costitutivo, secondo il Comitato Triveneto dei Notai e la dottrina dominante, **in caso di cessione parziale, i diritti in esame non verrebbero meno restando interamente in capo al socio alienante** perché intimamente legati alla sua persona e non oggettivizzati nella partecipazione sociale.

Tuttavia, anche in caso di alienazione parziale della partecipazione, secondo l'impostazione prevalente, avallata dal Consiglio notarile di Milano e dal Comitato del Triveneto dei Notai, **è possibile stabilire diversamente ovvero che tali diritti siano che siano trasmessi in capo all'acquirente**, che siano mantenuti in capo all'alienante ma in misura ridotta, che siano ripartiti tra alienante ed acquirente, etc.

Qualora il trasferimento totale o parziale della partecipazione del socio cui sono stati attribuiti particolari diritti comporti l'estinzione totale o parziale dei diritti medesimi, ovvero la variazione della loro misura, nonché qualora l'atto costitutivo disponga la successione dell'acquirente nei particolari diritti o in parte di essi, resta la necessità di aggiornare lo statuto sociale.

A tal fine sarebbe **necessaria una formale deliberazione** da parte dell'assemblea modificativa dell'atto costitutivo.

Alcuni autori al riguardo hanno consigliato di adottare il meccanismo previsto per il caso di aumento del capitale sociale, ovvero la previsione di una clausola statutaria che deleghi l'organo amministrativo in presenza delle modifiche sopracitate al deposito nel registro delle imprese di un testo aggiornato dello statuto sociale.

Secondo il Consiglio Notarile di Milano ed il Comitato Triveneto dei Notai, tuttavia, si

deve ritenere legittima la clausola che attribuisce agli amministratori la facoltà di depositare presso il registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2436, ultimo comma, c.c., il testo aggiornato dello statuto, riportante le modificazioni derivanti dal trasferimento della partecipazione, senza che sia all'uopo necessaria una deliberazione assembleare che prenda atto dell'intervenuta modificazione del testo dell'atto costitutivo.

4. Cessione della partecipazione sociale nel caso di presenza di versamenti o finanziamenti

Qualora il socio, dopo avere effettuato versamenti in favore della società, decida di cedere la partecipazione sociale, può sorgere il dubbio della sorte di tali versamenti nei rapporti interni tra cedente e cessionario.

All'uopo occorre procedere con una distinzione tra versamenti in conto capitale e a fondo perduto da una parte e finanziamenti e versamenti in conto futuro aumento dall'altra.

Difatti i **versamenti in conto capitale ed i versamenti a fondo perduto**, caratterizzati dalla **definitiva acquisizione nel patrimonio della società** fin dal momento della loro esecuzione con **esclusione di qualsiasi diritto di rimborso**, sono ormai acquisiti definitivamente al patrimonio sociale e pertanto seguono il destino della partecipazione sociale trasferita, per cui ne beneficia il nuovo socio, e non è possibile convenire che unitamente alla partecipazione sociale vengono trasferiti anche ulteriori diritti relativi ai versamenti in conto capitale ed a fondo perduto.

Per converso i **finanziamenti ed i versamenti in conto futuro aumento di capitale non sono definitivamente acquisiti al patrimonio sociale ed attribuiscono al socio** che li ha effettuati **il diritto alla attribuzione di quote di capitale** (nel caso che l'aumento a pagamento cui sono subordinati sia deliberato nei termini), **ovvero al rimborso**. Pertanto la cessione della partecipazione non comporta di per sé anche la cessione del diritto di credito vantato dal socio nei confronti della società per la restituzione della somma prestata, ed esso resta a vantaggio del socio che abbia effettuato i versamenti, fatta salva la possibilità delle parti di convenire diversamente e trasferire con la quota anche i diritti derivanti da detti versamenti.

È sicuramente **opportuno inserire nella cessione una clausola specifica che disciplini la sorte di tali crediti del socio verso la società**. Nel caso di finanziamento (che sotto questo aspetto è assimilabile al mutuo) l'eventuale cessione configurerebbe una cessione del credito, con tutte le relative conseguenze.

5. La circolazione della partecipazione del socio d'opera

Sulla premessa, condivisa dalla dottrina dominante, per cui **il conferimento di opera è a tutti gli effetti un conferimento in natura**, e come tale è interamente liberato (grazie alla prestazione della fideiussione richiesta dalla legge) può coerentemente sostenersi che la presenza di socio abbia conferito l'opera ai sensi e per gli effetti dell'art. 2464, sesto comma, c.c. non comporta alcun limite al trasferimento della sua quota, che rimane liberamente cedibile, fatta eccezione per le normali limitazioni statutarie previste per ogni vicenda circolatoria.

Con riferimento alla **sorte dell'obbligo di eseguire l'opera residua** occorre sottolineare che l'obbligazione assunta da socio in sede di conferimento, al pari di ogni altra obbligazione collegata al rapporto societario, resta estranea alla vicenda circolatoria della partecipazione sociale.

In altri termini, in mancanza di accordi diversi, secondo la dottrina nettamente prevalente, l'obbligo di eseguire l'opera non si estingue, ma rimane in capo al cedente (non più socio). La cessione, di per sé, è irrilevante per la società, che continuerà a poter considerare obbligato ad eseguire le prestazioni legate alla quota il cedente. Né si può dire che in tale obbligo subentra il cessionario, in quanto la quota del socio di opera deve ritenersi integralmente liberata, per cui non è applicabile l'art. 2472 c.c. (in base al quale l'acquirente subentra nell'obbligo di eseguire i versamenti ancora dovuti).

In tal caso il negozio di trasferimento è bilaterale, non richiedendo ad alcun effetto la partecipazione della società.

Ciò non toglie che spesso il collegamento tra l'obbligazione a suo carico e la circolazione della partecipazione sarà preteso dal cedente stesso come condizione di fatto per perfezionare la cessione al fine di evitare di conservare obbligazioni personali una volta venuto meno l'interesse sociale.

In tal caso **se il cedente vuole essere liberato, ma la prestazione di opera è infungibile**, le parti potrebbero **accordarsi** con la società al fine di effettuare, **in sostituzione dell'obbligo di eseguire l'opera, il versamento di una somma di denaro di valore corrispondente all'opera** ancora da prestarsi. È evidente come, a tal fine, sia **necessario l'intervento in atto della società**, pur trattandosi non di operazione sul capitale ma di atto di gestione dell'impresa.

Diversamente **se il cedente vuole essere liberato, e la prestazione di opera è fungibile, l'acquirente della quota sociale può subentrare nell'obbligo di eseguire l'opera residua.**

Ai fini dell'assunzione di analoga prestazione d'opera da parte dell'acquirente della partecipazione, occorre l'accettazione del relativo accollo, ai fini della liberazione del debitore originario da parte del legale rappresentante della società, senza peraltro la necessità di una nuova relazione giurata di stima, perché non muta il contenuto e quindi il valore degli obblighi ed inoltre perché, si ripete, trattasi non di operazione sul capitale ma di mero atto di gestione dell'impresa.

In tal caso pertanto, **pur restando la cessione della partecipazione un contratto bilaterale, all'atto interverrà anche il rappresentante legale della società per permettere l'immediata liberazione del cedente.**

6. I finanziamenti dei soci ex art. 2467 c.c.

L'art. 2467 c.c., contenente la disciplina dei finanziamenti dei soci della s.r.l., è diretta a porre un freno al fenomeno, diffuso specialmente nelle società a ristretta base familiare, delle società sottocapitalizzate, che operano con risorse finanziarie effettuate dai soci non a titolo di capitale di rischio, ma sottoforma di finanziamenti ovvero a titolo di capitale di prestito.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2467 c.c. il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito. Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

La disposizione in esame pone in primis un **limite al rimborso dei finanziamenti dei soci** alla società, stabilendo che se essi sono stati concessi alle condizioni di cui al secondo comma dell'articolo in esame, sono soggetti a postergazione.

Non vi è però un assoluto divieto di rimborso ma una temporanea indisponibilità del credito, nel caso in cui vi siano creditori sociali ancora insoddisfatti.

È discusso se la **postergazione** di cui alla predetta lettera a) abbia natura processuale o sostanziale, se cioè, **in presenza dei presupposti di cui al secondo comma dell'art. 2467 c.c.**, la società debba provvedere a pagare preventivamente gli altri creditori anche qualora non sia in corso una procedura di liquidazione concorsuale dei creditori, oppure se l'obbligo di postergazione operi soltanto nell'ipotesi in cui il rimborso avvenga in pendenza di una procedura liquidatoria.

Una parte della dottrina ha, infatti, sostenuto la tesi della natura sostanziale della postergazione, secondo la quale affinché la società possa rimborsare i finanziamenti dei soci, occorre preventivamente pagare tutti gli altri creditori sociali, non altrimenti postergati, oppure eventualmente accantonare le somme necessarie a tale scopo.

La dottrina prevalente e la giurisprudenza ritengono, invece, che l'**obbligo di postergazione** abbia **natura processuale**, nel senso che la società sarebbe tenuta a postergare il rimborso dei finanziamenti dei soci soltanto in presenza di un procedimento di liquidazione concorsuale o di esecuzione individuale nei confronti della società. Al di fuori di queste ipotesi, la società può rimborsare il finanziamento dei soci senza dover preventivamente pagare tutti gli altri creditori sociali o accantonare le somme necessarie a tale scopo. In altri termini, **la società potrà liberamente restituire i finanziamenti dei soci, a meno che non sia pendente una procedura di liquidazione concorsuale o individuale.**

La norma inoltre pone un vero e proprio **obbligo di restituzione in capo al socio che sia stato rimborsato nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento**, ed esso sorge automaticamente per il semplice fatto della riconducibilità del finanziamento all'art. 2467, secondo comma, c.c. e del suo rimborso effettuato nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento.

In definitiva con la norma in esame il legislatore ha inteso impedire, in presenza di determinate circostanze, che il ricorso al finanziamento si configuri come un artificio per incidere negativamente sui creditori sociali.

CESSIONE DI QUOTE DI S.R.L. E PROBLEMATICHE CONNESSE

- Consiglio Nazionale del Notariato - Appunto in tema di capitale nominale e di conferimenti – Studio n. 127-2006/I a cura di P. Spada – Approvato dalla Commissione Studi d'Impresa in data 15 settembre 2006.
Id. - Vendita di partecipazioni sociali e garanzie convenzionali - Studio n. 5689/C.
F. Tassinari, *I conferimenti e la tutela dell'integrità del capitale sociale*, in *La riforma della società a responsabilità limitata*, di Caccavale-Magliulo-Maltoni-Tassinari, Milano, 2004, pp. 85 ss.
V. Salafia, *Il nuovo modello di società a responsabilità limitata*, in *Le Società*, 2003, pp. 5 ss.

FINANZIAMENTI DEI SOCI NELLE S.R.L.

- L. Mandrioli, *La disciplina dei finanziamenti soci nelle società di capitali*, in *Società*, 2006, pp. 177 ss.
E. Fazzutti, *Art. 2467 c.c.*, in Commentario Sandulli-Santoro, Torino, 2003, pp. 50 ss.
R. Guarino, *I finanziamenti dei soci*, in *Vita not.*, 2006, pp. 957 ss.
CNN Quesito n. 12-2007/I, *Rimborso dei finanziamenti dei soci di s.r.l. mediante trasferimento di bene immobile*, di D. Boggiali.

Massime per la soluzione del caso

Massime notarili

CONFERIMENTI DI OPERA O SERVIZI

I conferimenti di opera o servizi sono da considerarsi alla stregua dei conferimenti in natura, pertanto ad essi si applica integralmente la relativa disciplina di legge, in particolare: 1) è necessaria la presentazione della perizia avente ad oggetto la stima del valore dell'obbligazione conferita ex art. 2465 c.c. Detto valore deve essere anche indicato nell'atto costitutivo come previsto dal disposto del n. 5) dell'art. 2463 c.c.; 2) le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione mediante valida assunzione dell'obbligazione conferita. Le stesse quote sono quindi liberamente alienabili, fermo restando il permanere in capo all'originario conferente, anche se non più socio, dell'obbligazione conferita; 3) la riduzione del capitale per perdite conseguenti alla svalutazione dell'obbligazione conferita, in seguito all'accertamento secondo le norme in tema di bilancio di un minor valore della stessa, deve necessariamente interessare proporzionalmente tutte le partecipazioni esistenti e non solo quelle liberate mediante il conferimento di detta obbligazione; 4) in caso di inadempimento dell'obbligazione conferita non sono attuabili i rimedi di cui all'art. 2466 c.c., in quanto l'esecuzione del conferimento di opera o servizi avviene con l'assunzione della corrispondente obbligazione e non con l'adempimento di quest'ultima. In tale ipotesi sono dunque attivabili esclusivamente i normali rimedi civilistici previsti per l'inadempimento delle obbligazioni (Orientamenti Societari del Comitato Triveneto dei Notai I.A.5).

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI A CUI SONO ATTRIBIBILI DIRITTI PARTICOLARI

La facoltà prevista dal terzo comma dell'art. 2468 c.c. di prevedere l'attribuzione di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili a singoli soci non autorizza la creazione di "categorie di quote" aventi diritti diversi; è comunque possibile attribuire diritti particolari: 1) a singoli soci individuati nominativamente; 2) a singoli soci individuati per appartenenza a categorie omogenee (ad esempio ai titolari di una determinata partecipazione di minoranza o di maggioranza, a soci persone giuridiche, a residenti all'estero o in determinati comuni, a coloro che hanno compiuto una certa età o non l'hanno raggiunta, a cittadini di un determinato stato, e così via) (Orientamenti Societari del Comitato Triveneto dei Notai I.I.9).

DIRITTI PARTICOLARI E ALIENAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

Qualora l'atto costitutivo non disponga diversamente i diritti particolari *ex art. 2468*, terzo comma, c.c., sono attribuiti al singolo socio prescindendo dall'entità della sua partecipazione, pertanto in caso di alienazioni parziali della partecipazione detti diritti rimangono attribuiti per intero in capo al socio alienante. Nel caso in cui il singolo socio alieni per intero la sua partecipazione i diritti particolari ad esso attribuiti si estinguono e conseguentemente si espandono quelli degli altri soci. È comunque possibile che l'atto costitutivo disponga diversamente nel senso di ammettere la trasferibilità dei diritti agli aventi causa del socio, a discrezione di quest'ultimo, o di altro socio, prescindendo o meno dall'entità della quota trasferita. (Orientamenti Societari del Comitato Triveneto dei Notai I.I.10).

DIRITTI PARTICOLARI E QUALIFICA DI SOCIO

Essendo i diritti particolari *ex art. 2468*, terzo comma, c.c., attribuiti a singoli soci, gli stessi non possono appartenere a chi non è più socio o deve ancora diventarlo. È illegittima una diversa previsione dell'atto costitutivo (Orientamenti Societari del Comitato Triveneto dei Notai I.I.11).

MODIFICA DEI SOCI A CUI SONO ATTRIBUITI DIRITTI PARTICOLARI E AGGIORNAMENTO DELLO STATUTO

Stante la necessità di salvaguardare l'attualità dello statuto sociale, è quanto mai opportuno che la clausola attributiva di particolari diritti amministrativi ai soci contenga anche una delega all'organo amministrativo (simile a quella prevista dall'art. 2481*bis*, ultimo comma, c.c. in materia di aumento del capitale sociale) relativa al deposito presso il registro delle imprese, sotto la propria responsabilità, di un testo aggiornato dello statuto sociale, adeguato nella clausola attributiva di particolari diritti a singoli soci, qualora muti la persona del socio cui spettano detti diritti. (Orientamenti Societari del Comitato Triveneto dei Notai I.I.15).

EFFETTI DEL DEPOSITO NEL REGISTRO IMPRESE DI UN ATTO DI CESSIONE DI PARTECIPAZIONE EFFETTUATO IN VIOLAZIONE DEI LIMITI STATUTARI AL SUO TRASFERIMENTO

La cessione di partecipazione avvenuta in violazione degli eventuali limiti statutari al suo libero trasferimento (art. 2469 c.c.: prelazione, gradimento, divieto assoluto, ecc.) è inefficace, pertanto la stessa non legittima l'esercizio dei diritti sociali da parte del cessionario, ancorché depositata nel registro imprese ai sensi dell'art. 2470, primo comma, c.c. (nel testo novellato dal d.l. n. 185/2008). In ciò nulla è cambiato rispetto al sistema previgente la novella, in quanto anche in vigenza della vecchia disposizione di cui all'art. 2470, primo comma, c.c., l'eventuale illegittima iscrizione al libro soci di un atto di cessione di partecipazione avvenuto in violazione dei limiti statutari non legittimava l'esercizio dei diritti sociali (Orientamenti Societari del Comitato Triveneto dei Notai I.L.1).

DIRITTI PARTICOLARI DEI SOCI NELLA S.R.L. (ART. 2468, TERZO COMMA, C.C.)

I "particolari diritti" che l'atto costitutivo di s.r.l. può attribuire a singoli soci, ai sensi dell'art. 2468, terzo comma, c.c., possono avere ad oggetto materie non strettamente "riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili", cui espressamente si riferisce la norma, bensì ulteriori "diritti diversi", dovendosi ritenere concessa all'autonomia negoziale, al pari di quanto dispone l'art. 2348 c.c. per la s.p.a., la facoltà di "liberamente determinare il contenuto" delle partecipazioni sociali, "nei limiti imposti dalla legge". In caso di attribuzione di particolari diritti a singoli soci, l'atto costitutivo può altresì liberamente stabilire sia il regime di circolazione delle loro partecipazioni, sia la sorte dei particolari diritti in caso di alienazione parziale o totale delle partecipazioni medesime, nonché l'eventuale deroga alla norma dettata nell'art. 2468, quarto comma, c.c., in base alla quale i particolari diritti "possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci". Qualora il trasferimento totale o parziale della partecipazione del socio cui sono stati attribuiti i particolari diritti comporti l'estinzione totale o parziale dei diritti medesimi, ovvero la variazione della loro misura, nonché qualora l'atto costitutivo disponga la successione dell'acquirente nei particolari diritti o in parte di essi, si deve ritenere legittima la clausola che attribuisce agli amministratori la facoltà di depositare presso il registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2436, ultimo comma, c.c., il testo aggiornato dell'atto costitutivo o dello statuto, riportante le modificazioni derivanti dal trasferimento della partecipazione (ossia, a seconda dei casi, l'estinzione totale o parziale dei particolari diritti, la variazione della loro misura, la modificazione del nome del socio che ne è in tutto o in parte titolare, etc.), senza che sia

all'uopo necessaria una deliberazione assembleare che prenda atto dell'intervenuta modificazione del testo dell'atto costitutivo (Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 39).

Massime giurisprudenziali

CESSIONI DI QUOTA

L'acquirente di azioni di una società di capitali tende a realizzare l'interesse sostanziale di acquisire lo status di socio della società e, quindi, ha l'aspettativa alla percezione della sua parte di utili ed a partecipare alla distribuzione, all'esito della liquidazione, della sua parte di utili. Questi diritti patrimoniali del socio danno, di regola, valore di mercato alle azioni della società. Pertanto, se, al tempo della vendita delle azioni sociali il venditore, su richiesta del compratore, dichiara la consistenza del patrimonio sociale ed assicura la corrispondenza di tale dichiarazione a realtà, si ha una promessa (inerente inscindibilmente al contratto di vendita) di specifica qualità delle azioni vendute, disciplinata dalle disposizioni dell'art. 1497 c.c. Deve, in conseguenza, escludersi che il divario tra consistenza patrimoniale dichiarata e consistenza patrimoniale reale della società possa essere intesa come consegna di *aliud pro alio* (Cass. S.U. 18-9-70, n. 1549, in *Foro Italiano*, 1970, I, 2828; Cass. 10-2-67, n. 338, in *Gius. Civ.*, I, 436 ss.).

In caso di compravendita delle azioni di una società, che si assume stipulata ad un prezzo non corrispondente al loro effettivo valore, senza che il venditore abbia prestato alcuna garanzia in ordine alla situazione patrimoniale della società stessa, il valore economico dell'azione non rientra tra le qualità di cui all'art. 1429, n. 2, c.c., relativo all'errore essenziale. Pertanto, non è configurabile un'azione di annullamento della compravendita basata su una pretesa revisione del prezzo tramite la revisione di atti contabili (bilancio e conto profitti e perdite, ex artt. 2423 ss. c.c.) per dimostrare quello che non è altro che un errore di valutazione da parte dell'acquirente, anche quando il bilancio della società pubblicato prima della vendita sia falso e nasconda una situazione in forza della quale devono applicarsi gli artt. 2447 e 2448, n. 4, c.c. (Cass. 29-8-95, n. 9067, in *Riv. Dir. Pr.*, 1996, 362 ss.).

Rientra nella nozione di compravendita - la quale comprende il trasferimento non solo della proprietà di una cosa, bensì anche di qualsiasi altro diritto - il contratto con il quale viene trasferita la quota di una società dietro il pagamento di un corrispettivo prezzo, con conseguente applicabilità, al menzionato negozio, della disciplina di cui agli artt. 1470 ss. c.c. Pertanto, nel caso in cui, in tale fattispecie, venga proposta azione di risoluzione contrattuale per mancanza di qualità della cosa venduta, ai sensi dell'art. 1497 c.c., il giudice, nell'emettere la relativa pronuncia, deve concentrare la propria indagine sugli aspetti oggettivi del rapporto dedotto in causa e non sul momento genetico del rapporto stesso, ossia sull'eventuale errore in cui sia incorso il compratore al tempo della stipulazione negoziale (nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio di diritto, ha cassato la sentenza del giudice di merito, il quale aveva dichiarato risolto il contratto di trasferimento delle quote di una società, per l'errore, essenziale e riconoscibile, in cui era incorso l'acquirente circa la solidità della società medesima) (Cass. 28-3-96, n. 2843, in *Giur. Comm.*, 1998, II, 362 ss.).

Il contratto di vendita di quote di società a responsabilità limitata ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che la partecipazione rappresenta, con la conseguenza che il difetto di qualità della cosa venduta, ai fini dell'annullamento del contratto per errore o della risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1497 c.c., deve attenersi unicamente alla "qualità" dei diritti ed obblighi che in concreto la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire, mentre non può riguardare il suo valore economico, in quanto questo non attiene all'oggetto del contratto, ma alla sfera delle valutazioni motivazionali delle parti, e quindi può assumere rilievo giuridico solo ove siano state previste esplicite garanzie contrattuali circa la consistenza economica della partecipazione, ovvero nel caso di dolo di un contraente, che rende annullabile il contratto in relazione ad ogni tipo di errore determinante del consenso (Cass. 21-6-96, n. 5773, in *Società*, 1997, 33 ss.).

La mancanza di qualità come causa di risoluzione del contratto di cessione di quote sociali (art. 1497 c.c.) - le quali del contratto stesso costituiscono l'oggetto in senso giuridico - può riguardare soltanto le qualità dei diritti e degli obblighi attribuiti dalla quota sociale e non il suo valore economico, il quale attiene non all'oggetto del contratto, ma alla sfera delle valutazioni motivazionali delle parti. Pertanto, il difetto della

qualità assume rilevanza giuridica, solo se, in relazione alla rilevanza della partecipazione economica, siano state previste esplicite garanzie contrattuali (Cass. 18-12-99, n. 14287, in *Riv. Not.*, 2000, 993).

La quota di partecipazione nella società a responsabilità limitata esprime una posizione contrattuale obbiettivata che va considerata come un bene immateriale equiparato ai beni mobili, ai sensi dell'art. 812 c.c., il cui trasferimento è validamente ed efficacemente attuato attraverso un contratto del quale sono parti l'alienante, titolare della quota, e l'acquirente, mentre la società è terza ed il trasferimento è produttivo di effetti indipendentemente dall'iscrizione nel libro dei soci, la cui unica funzione è quella di renderlo efficace nei confronti della società (Cass. 23-1-97, n. 697, in *Giur. it.* 1997, I,1, 720; *Società* 1997, 647).

Anche al contratto con il quale vengono trasferite quote di una società dietro pagamento di un prezzo - contratto che rientra nella nozione di compravendita - si applicano le norme di cui agli artt. 1470 ss. c.c. e, in particolare, i principi riguardanti la distinzione tra mancanza delle qualità promesse o essenziali della cosa venduta e vendita di *aliud pro alio*, dai quali si desume che gli estremi di questa seconda (e più grave) forma di inadempimento possono essere ritenuti sussistenti unicamente se i beni consegnati sono (non soltanto "difformi", ma anche) assolutamente privi delle capacità funzionali a soddisfare i bisogni dell'acquirente e, quindi, "radicalmente diversi" da quelli pattuiti (Cass. 20-2-04, n. 3370, in *Riv. Not.*, 1/2005, 152).

FINANZIAMENTO DEI SOCI

Nell'ambito della formazione del piano per l'ammissione al concordato preventivo prevista dall'art. 160 l. fall., il debitore può procedere ad una suddivisione in classi dei creditori purché detta suddivisione avvenga secondo posizioni giuridiche e interessi economici omogenei. Pertanto, deve escludersi che i soci finanziatori possano essere inseriti nel piano di cui facciano parte anche altri creditori chirografari; non solo per la loro diversa posizione nei confronti della società rispetto ai terzi, ma soprattutto per la previsione di cui all'art. 2467, primo comma, c.c., che ha introdotto il principio della postergazione delle loro ragioni creditorie rispetto a quelle degli altri creditori, con l'obbligo, oltre tutto, di restituzione se il pagamento in loro favore sia avvenuto nell'anno precedente alla dichiarazione di fallimento (Cass. 4-2-09, n. 2706, in *Giust. civ. Mass.* 2009, 2, 171).